

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 374/GS del 11 DIC. 2017

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 359, sita nel fondo "S. Domenica" in agro di Scandale (KR), in favore del sig. Rota Salvatore, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 12/CS del 24/01/2017 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e con deliberazione n. 13/CS del 24/01/2017 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che con delibera n. 486 del 15/07/1964 l'unità fondiaria n. 359 di Scandale (KR) è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 22/03/2010 (prot. n. 657), il sig. Rota Salvatore, nato a Scandale il 09/06/1966 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto del terreno sito in agro di Scandale (KR), località "S. Domenica", in catasto al foglio n. 15, particella n. 37 (oggi n. 237 e 239) di complessivi ha 3.00.95;
- che con nota n. 2462 del 24/05/2016 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno in favore del sig. Rota Salvatore;
- che in data 08/06/2016 il sig. Rota Salvatore ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1994;
- che il comune di Scandale (KR) ha certificato in data 13/05/2016 (Cert. n. 14), rinnovato in data 25/10/2017, che nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 237 e 239 del foglio n. 15, ricadono in "Zone Agricole normali En";
- che in data 11/08/2016 l'INPS di Crotone ha attestato che il sig. Rota Salvatore è iscritto nella gestione previdenziale come coltivatore diretto;
- che in data 08/06/2016 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 10.41.50 e di non essere proprietario né enfiteuta di fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo il richiedente proprietario di altri terreni;
- che in data 08/06/2016 il sig. Rota Salvatore ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 08/06/2016 il sig. Rota Salvatore ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”;

